



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri Presidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
- avv. Domenico Parrotta membro designato dalla Banca d'Italia
- prof. avv. Nicola Rocco di Torrepadula membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente non consumatore (estensore)
- prof. avv. Salvatore Monticelli membro designato da Confindustria, di concerto con Confagricoltura e Confartigianato

Nella seduta del 15.10.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 30.5.2012 la cliente ha dichiarato di aver impartito, in data 9.6.2008, un ordine di bonifico a favore di un terzo, presso la medesima filiale, dell'importo di € 200.000,00 con valuta compensata tra ordinante e beneficiario. La cliente avrebbe scoperto, in seguito, che la banca, in realtà, avrebbe utilizzato una valuta antergata, con addebito di spese e commissioni illegittime. Per tali motivi ha richiesto la restituzione dell'importo di € 1.732,25.

Con controdeduzioni del 27.7.2012 la banca ha contestato il fatto, respingendo la censura al proprio operato.

DIRITTO

In via preliminare va osservato che il fatto di cui ci si lamenta è precedente all'entrata in vigore del d. lgs. 27.1.2010, n. 11 (1.3.2010), che, com'è noto, ha escluso il disallineamento tra disponibilità e valuta. L'art. 23 ha previsto, infatti, che il trasferimento della somma bonificata debba avvenire entro il termine di una giornata operativa, e senza valuta anticipata per il titolare del conto su cui è stato annotato l'addebito.

Nella specie, però, questa normativa non era ancora in vigore, per cui occorre fare riferimento alla disciplina pattizia.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La banca ha esibito il documento di sintesi relativo al conto corrente del 30.6.2006 e ciò costituisce indubbiamente un principio di prova circa l'esistenza della pattuizione relativa all'applicazione della valuta antergata di un giorno per i bonifici da effettuarsi presso la stessa banca. Nel nostro caso l'ordine è stato impartito il 9.6.2008 (lunedì) e la valuta applicata è quella del 6.6.2008 (venerdì). La cliente, dal canto suo, oltre a contestare specificamente tale documento, non ha fornito alcuna prova circa l'esistenza di una diversa pattuizione.

Da questa disciplina pattizia non ha inteso derogare la banca, nonostante nell'ordine di bonifico vi fosse l'espressa richiesta della ricorrente di effettuare l'operazione con valuta compensata.

Si aggiunga che la circostanza che la banca abbia in una precedente occasione consentito di effettuare un'operazione con valuta compensata non assume rilievo determinante. In altri termini la deroga occasionale non sembra poter assurgere a modifica concordata delle pattuizioni contrattuali.

Ne deriva che le domande sono infondate.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI